



# Corte dei Conti

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

Deliberazione n. *04*/PRSS/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**

la


**Corte dei conti**

in

**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nell'adunanza del 2 dicembre 2015, presenti i magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	Relatore



ha assunto la seguente deliberazione:

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3;

Visto l'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 che ha previsto la riduzione delle Aziende sanitarie locali della Regione ad una per ogni provincia;

Visti i commi 166 e 170 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), e s.m.;

*[Handwritten signature]*



Visti i commi 3 e 7 dell'art. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito c.m. in legge 7.12.2012, n. 213;

Vista la Deliberazione n. 13/2014/AUT/INPR del 15 aprile 2014 della Sezione per le Autonomie della Corte dei conti con cui sono state approvate, relativamente ai bilanci dell'esercizio 2013, le linee guida con correlato questionario, da utilizzarsi dai collegi sindacali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la redazione della relazione innanzi detta;

Vista la relazione rimessa dal collegio sindacale dell'Istituto Ospedaliero "Saverio de Bellis";

Viste le osservazioni del Magistrato Istruttore Carmelina Adesso;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 75/2015 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Puglia per la data del 2 dicembre 2015;

Viste la nota istruttoria, prot. n.1832 del 22 maggio 2015 e la risposta prot. n.2132 del 17 agosto 2015;

Viste le memorie prot. n. 12389 del 24 novembre 2015 acquisiti al prot. n.4284 del 24 novembre 2015;

Udito il relatore, Carmelina Adesso;

Uditi il Direttore Generale, Dott. Nicola Pansini, il Direttore Amministrativo, Dott. Tommaso Stallone, ed il Direttore Sanitario, Dott. Luigi Lestingi.

### **PREMESSO IN FATTO**

In sede di esame del questionario trasmesso dal Collegio sindacale dell'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (Ba), relativo al Bilancio d'esercizio 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrata dall'art. 1, commi 3 e 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono emerse alcune criticità per le quali è stata avanzata richiesta istruttoria con prot. n.1832 del 22 maggio 2015.

Con nota, acquisita al prot. n.2132 del 17 agosto 2015, venivano forniti i chiarimenti richiesti. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge ed inadeguatezza dell'accantonamento per interessi moratori; proroghe di contratti scaduti; mancata osservanza del limite di spesa per consulenza; superamento del limite di spesa per il lavoro a tempo determinato, mancata osservanza del testo unico sulla trasparenza.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 75 del 17 novembre 2015, a convocare l'Istituto Ospedaliero "Saverio de Bellis" per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore, relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 25 novembre 2015, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'Istituto convocato, di eventuali memorie illustrative o di ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 75/2015 e delle



osservazioni del Magistrato istruttore sono state inviate all'Ente il 18 novembre 2015, con nota prot. n. 4193 del 17.11.2015.

Successivamente alla convocazione, pervenivano, con nota acquisita al prot. n.4284 del 24/11/2015, le memorie sulle osservazioni del Magistrato istruttore.

All'odierna adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'Ente, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria, i relativi bilanci.

Alla stregua delle indicazioni fornite dall'art. 1, comma 167, della legge n. 266/2005 le relazioni sindacali devono in ogni caso *"dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"*. La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha precisato e potenziato l'oggetto del controllo, sancendo che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli Enti che compongono il Servizio Sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, per la verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti.

In base al successivo comma 7, l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali della Corte di *"squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* fa sorgere l'obbligo per le amministrazioni interessate *"di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i*



*provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento".*

In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di trasmissione, o nel caso in cui la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".*

La disposizione appena richiamata prevede, pertanto, anche in relazione agli Enti del Servizio sanitario l'effetto interdittivo sui programmi di spesa dell'esito negativo del controllo, analogamente a quanto sancito per il controllo finanziario degli Enti locali. Tuttavia, il controllo affidato alla Corte dei conti sugli Enti del Servizio Sanitario presenta connotati peculiari, stante l'inevitabile coinvolgimento del diritto fondamentale alla salute e l'esigenza di contemperare la tutela di predetto diritto con la necessità di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

Sull'architettura di siffatto sistema di controllo è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 39/2014 dove, in merito alle questioni sollevate proprio con riferimento al sistema di controlli di cui al comma 7 sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, ha ribadito che *"il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie".*

Con riferimento all'obbligo, sancito dal citato comma 7, di adozione, da parte dell'ente, di provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio ed in relazione alle conseguenze scaturenti dalla violazione del medesimo, la Corte ha osservato che *"Si tratta, dunque, di effetti chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati";* ha, infine, precisato che *"siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia - come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 - si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La*



*Handwritten signature or initials on the right margin.*

*ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell'unità economica della Repubblica, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall'impugnato comma 7 - i quali consentono di garantire il rispetto dei menzionati interessi costituzionali anche quando l'ente controllato non vi provveda spontaneamente - comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a séguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge cost. n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla citata legge costituzionale), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi".*

L'istruttoria condotta sul Bilancio 2013 dell'Ente Ospedaliero "Saverio de Bellis" ha evidenziato alcune criticità rilevanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 166 e ss della legge n. 266/2005 e art. 1 commi 3 e 7 del decreto legge n. 174/2012.

#### **1. Debiti verso fornitori.**

Nonostante il significativo decremento dei debiti verso i fornitori, i tempi medi di pagamento risultano ancora elevati e superiori ai limiti di legge, attestandosi intorno a 297 giorni per il 2013 e 172 giorni per il 2014.

Gli accantonamenti effettuati negli esercizi 2013 e 2014, inoltre, non risultano adeguati agli oneri effettivamente sostenuti: nel 2013, a fronte di oneri finanziari per €/000 637, non è stato effettuato alcun accantonamento, mentre nel 2014 gli oneri corrisposti, pari a €/000 284, risultano di gran lunga superiori all'accantonamento (€/000 50).

Nelle memorie, l'Ente ha riferito che i tempi elevati di pagamento sono imputabili ad una condizione di sofferenza finanziaria che è in fase di graduale superamento, grazie alle maggiori erogazioni regionali. Allo stato attuale *"la maggiore erogazione mensile regionale pari ad €/000 2.478 (rispetto alla precedente €/000 2.104/mese) sta consentendo un trend pari a 78 gg di media sui tempi di pagamento ed €/000 28 l'importo pagato per interessi moratori, dato certificato al 30/09/2015. Per l'esercizio in corso, gli accantonamenti, a seguito di tale trend gestionale, troveranno poste congrue ed adeguate"*.

Quanto sopra è stato confermato in adunanza dal Direttore Amministrativo, il quale ha precisato che i tempi di pagamento a settembre 2015 si sono attestati intorno ai 78/75 giorni.

Pur prendendo atto di quanto riferito, si osserva che i tempi medi di pagamento risultano ancora superiori ai limiti di legge: ciò espone l'ente al rischio di aggravamento della situazione debitoria per il maturare degli interessi moratori e per le eventuali iniziative giudiziali da parte dei creditori. Per il superamento della criticità è necessario che, accanto ad un maggior afflusso di risorse finanziarie regionali, vengano adottate misure organizzative atte a rendere più efficienti le procedure di liquidazione e pagamento delle fatture.



Sotto tale profilo, non sono state indicate le iniziative adottate per rendere più celere ed efficiente la gestione del ciclo passivo.

## **2.Acquisti di beni e servizi in regime di proroga contrattuale.**

Nel corso dell'istruttoria è emersa la persistenza di proroghe di contratti scaduti (cfr. Delibera n. 210/PRSS/2015 di questa Sezione relativa al Bilancio 2012), criticità che evidenzia una scarsa efficienza nella programmazione degli acquisiti di beni e servizi.

In particolare, l'Istituto ha fornito il seguente elenco di contratti scaduti ed in regime di proroga:

- Fornitura di prodotti chimici: data di scadenza marzo 2012; si è proceduto all'indizione della gara ad evidenza pubblica ad aprile 2013, aggiudicata in aprile 2015.
- Fornitura materiale diagnostici in service per esami di emogasanalisi: data di scadenza marzo 2013, aggiudicazione provvisoria.
- Fornitura di set sterili monouso per kit per sala operatoria: data scadenza giugno 2013, in fase istruttoria.
- Servizio di pulizie: scadenza agosto 2011, gara ad evidenza pubblica aggiudicata in novembre 2014.
- Servizio sanificazione dell'aria ambientale e condotti areaulici: scadenza settembre 2011, in fase di aggiudicazione.
- Servizio di vigilanza: scadenza agosto 2011, in corso di pubblicazione sul GUCE.
- Servizio Tesoreria e Cassa: scadenza febbraio 2013, espletate n. 2 gare ad evidenza pubblica entrambe andate deserte, inviata richiesta servizio in unione di acquisto al Policlinico di Bari che sta procedendo all'espletamento.

In adunanza il Direttore Amministrativo, nel richiamare quanto osservato nelle memorie, ha confermato che la criticità è in corso di superamento con l'avvio e la conclusione di numerose procedure ad evidenza pubblica.

Si sottolinea che, nell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale, le proroghe, ponendosi in tensione con i principi comunitari in tema di gara richiamati dall'art 2 d. lgs. n.163/2006, devono essere circoscritte ad ipotesi limitatissime ed eccezionali, costituendo unicamente lo strumento volto assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro, in caso di ritardi per fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione (cfr. art. 23 comma 1 l. n.62/2005, art 1 co. 550 l. n.208/2015, Corte dei Conti Sezione di Controllo Veneto n. 215/PAR/2009, Delibera ANAC n.34/2011, Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n.2272 del 6/05/2015 e Sentenza n.4192 del 20/08/2013; Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n.3580 del 5/07/2013). In particolare, per costante orientamento della giurisprudenza, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto,



deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (Consiglio di Stato, sez. V, n.3391/2008).

In relazione alle proroghe "tecniche" nelle more della selezione del nuovo contraente, è stato osservato come le stesse non possano essere utilizzate come un "ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario" e che l'uso improprio dell'istituto può assumere "profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato" (Comunicazione ANAC del 18 novembre 2015).

### **3. Spesa per incarichi di consulenza.**

L'art. 6 comma 7 del decreto legge n.78/2010 stabilisce che "al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti (...) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009". L'affidamento di incarichi in violazione di quanto sancito costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Per l'esercizio in esame, l'Istituto non ha osservato il limite di spesa per consulenze come sopra determinato, atteso che, pur prendendo in considerazione le sole consulenze da privato, a fronte di un limite di spesa di € 14.473, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2013 è stata di € 23.195.

Nelle memorie è stato precisato che la mancata osservanza del limite è "conseguenza di indifferibili esigenze sia di natura sanitaria a presidio di precisi obblighi di legge in tema di sicurezza della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (Medico competente e Sorveglianza sanitaria) e sia di natura tecnica per l'acquisizione di propedeutici accertamenti e perizie per interventi di progettazione di piani concernenti la sicurezza degli impianti e delle strutture installate presso l'ente".

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio non può che confermare la criticità per l'esercizio in esame.

### **4. Spesa per il personale a tempo determinato.**

Anche per l'esercizio 2013, come accaduto nel corso del 2012, la spesa per sostenuta per il lavoro flessibile è superiore ai limiti definiti dall'art. 9 comma 28 del d.l. n.78/2010.

A norma della disposizione in esame, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'art 11 co. 4bis del d.l. n.90/2010 convertito dalla l. n.114/2014, la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le



medesime finalità per l'anno 2009. Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Con riferimento all'esercizio 2013, in particolare, l'incidenza percentuale della spesa per lavoro a tempo determinato sostenuta nel 2013 è pari al 103,91% del 2009.

In sede di controdeduzioni l'Istituto ha precisato che la maggiore spesa è *"conseguente alla oggettiva impossibilità, stante il blocco del turn-over per la assunzione del necessario personale a tempo indeterminato, nel mantenere garantiti i livelli essenziali di assistenza. A ciò, inoltre, si è aggiunta l'ulteriore esigenza di abbattere le liste di attesa"*.

All'odierna adunanza il Direttore Generale ha riferito che, per l'esercizio in corso, la spesa è rientrata nei limiti di legge, a seguito della deroga al blocco delle assunzioni.

Il Collegio prende atto di quanto riferito in relazione al superamento della criticità nell'anno 2015, tuttavia, non può che confermare l'avvenuto superamento del limite di legge per l'esercizio 2013.

#### **5. Mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge n.33/2013.**

In sede istruttoria è emersa la mancata pubblicazione sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" di alcuni dati, in contrasto con la disciplina dettata in materia dal d. lgs. n.33/2013.

In particolare, non risultavano pubblicate le informazioni di cui dall'art. 31 (Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione) e dall'art. 36 (Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici).

Nelle memorie, l'IRCCS ha riferito di aver ottemperato al precetto di legge, aggiornando la sezione relativa ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione nonché quella inerente alle informazioni per i pagamenti informatici.

Il Collegio, pur prendendo atto dell'avvenuta pubblicazione dei dati di cui all'art 36 del decreto citato, rileva che non risulta ancora pubblicata la delibera di questa Sezione n.210/ PRSS/2014 in contrasto con quanto disposto dall'art 31 del medesimo testo di legge.

Si sollecita l'adempimento, ricordando che, a norma dell'art 46 d.lgs 33/2013 *"L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.





**P.Q.M.**

la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia

**ACCERTA**

sulla base dell'esame del questionario compilato dal Collegio Sindacale in riferimento al Bilancio dell'esercizio 2013 dell'Ente Ospedaliero "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte e della successiva istruttoria:

- tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge (artt. 4 e ss del d. lgs. n.231/2002) ed inadeguatezza dell'accantonamento per interessi moratori;
- proroghe di contratti scaduti;
- mancata osservanza del limite di spesa per consulenza;
- mancata osservanza del limite di spesa per il personale a tempo determinato;
- mancata ottemperanza all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 33/2013;

**INVITA**


ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, l'Istituto Ospedaliero "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte e la Regione Puglia, nell'ambito delle rispettive competenze e potestà decisionali, ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della seguente pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di Supporto, ai suddetti Organi Regionali, nonché al Direttore Generale dell'Ente ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Così deciso in Bari, il giorno 2 dicembre 2015.

IL RELATORE  
Carmelina Adesso



IL PRESIDENTE  
Agostino Chiappiniello



depositata in Segreteria

il .....1.2.GEN.2016.....

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)

